



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2015/08.09/000121-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL CANALE PERTUSATA, NEL COMUNE DI CHERASCO.

PROPONENTI: DOMENICO GERBALDO, VIA PAOLO CASSINIS N. 2, 12030 CARAMAGNA PIEMONTE E LUCIA BUGLOSSI, STR. LAGNASCO N. 3, 12030 SCARNAFIGI. ESCLUSIONE DA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 16.09.2015 con prot. n. 87679, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., presentata da parte dei Sig.ri Domenico Gerbaldo, residente in Via Paolo Cassinis n. 2, 12030 Caramagna Piemonte e Lucia Buglossi, residente in Str. Lagnasco n. 3, 12030 Scarnafigi;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 26 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Derivazioni ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s.*";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 22 settembre al 5 novembre 2015;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 89474 del 22.09.2015, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti non risultano pervenuti contributi tecnici né osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto.
- L'intervento in progetto, che si configura come sub derivazione dalla derivazione n. 1093/1 dalla bealera Pertusata, intestata alla Coutenza ex canale demaniale Pertusata, prevede la riattivazione della derivazione che alimentava un mulino in disuso da diversi decenni, in località Molino di Cernere, con sfruttamento del salto di fondo di circa 2 metri mediante l'inserimento di una coclea, con presa e restituzione sul canale Pertusata medesimo.
Sulla base dei dati forniti dal proponente, le caratteristiche principali della derivazione idroelettrica oggetto di istanza sono le seguenti:

quota pelo libero camera di carico	244,18 m s.l.m. circa
quota pelo libero med. nel canale di restituzione	242,09 m s.l.m.
salto geodetico	2,09 m

portata media derivata	2.200 l/s
portata massima derivata	2.500 l/s
periodo di funzionamento	330 gg/anno
potenza nominale media	45 kW
potenza nominale massima	51 kW
potenza effettiva massima	38 kW
potenza effettiva media	33 kW
produzione annua stimata	261.360 kWh
DMV	non previsto
scala di rimonta ittica	non prevista
costo stimato	170.000 euro

- In data 23 novembre 2015, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 23 novembre 2015, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 16.09.2015 con prot. n. 87679, da parte dei Sig.ri Domenico Gerbaldo, residente in Via Paolo Cassinis n. 2, 12030 Caramagna Piemonte e Lucia Buglossi, residente in Str. Lagnasco n. 3, 12030 Scarnafigi, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti della documentazione presentata- è emerso che l'attuazione dell'intervento non determinerà negative modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interessate, in termini sia di alterazione dello stato attuale dei luoghi sia di interferenze con la bealera, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione.

2. **DI DARE ATTO** che il Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste, ufficio Caccia, Pesca, Parchi -sulla base dell'istruttoria svolta con riguardo alla compatibilità degli interventi in progetto con la fauna acquatica, ai sensi della DGR 29.03.2010, n. 72-13725, come modificata con DGR n. 75-2074 del 17.05.2011, ha escluso la necessità di realizzare la scala di risalita dell'ittiofauna.

3. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1 al rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale:

- a) rilevato che nel progetto non è previsto il rilascio di alcuna quantità d'acqua nel tratto sotteso di canale né la realizzazione della scala di rimonta ittica, sulla base di quanto indicato dall'ufficio Caccia, Pesca, Parchi sotto l'esclusivo riguardo della compatibilità degli interventi in esame con la fauna acquatica, ai sensi della DGR 29.03.2010, n. 72-13725 e s.m.i., siano effettuate immissioni di soggetti appartenenti a specie presenti lungo la bealera Pertusata, finalizzate a mantenere una costante densità di popolazione. La scelta delle specie da seminare ed il numero di individui necessari a ripopolare il tratto d'acqua interferito dall'intervento, debbono essere definiti in un programma di immissione al fine di ripopolamento, redatto a cura di un esperto in ittologia; detto programma deve essere trasmesso, per le valutazioni di competenza, all'Ufficio provinciale Vigilanza. Le paratoie posizionate trasversalmente al canale, dovranno garantire una portata d'acqua idonea al mantenimento sia della popolazione ittica sia delle cenosi presenti nel canale. Al fine di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche della popolazione ittica, durante l'esecuzione degli interventi nel canale, è necessario adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque nonché l'accidentale spandimento di cemento, calcestruzzo o di altre sostanze tossiche per l'idrofauna. Per ridurre al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna ittica, si dovrà garantire il libero deflusso delle acque, eventualmente attraverso la realizzazione di idonee opere (ture, savanelle, ecc.).
- b) Gli interventi che interessano direttamente la bealera devono essere preceduti dal recupero e dallo spostamento dell'ittiofauna eventualmente presente, in luoghi più sicuri, dandone preventiva comunicazione al competente ufficio Vigilanza del Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste.
- c) Nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici ed idraulici, dovrà essere garantita l'idonea procedura di raccolta e di smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti.
- a) Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

STABILISCE

4. che qualora l'intervento conseguisse tutte le autorizzazioni necessarie per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
5. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

6. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

7. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla sua notificazione.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

